

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE

**VOLONTARIA E COATTIVA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI
GARA PROMOSSA DA ANCI TOSCANA IN QUALITÀ DI CENTRALE
DI COMMITTENZA**

sottoscritta digitalmente tra i seguenti soggetti:

- **ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI DELLA TOSCANA** – con
Sede in Prato, codice fiscale 84033260484 PIVA 01710310978,
rappresentato da Alessandro Pesci nato a Fiesole (FI) il 02/03/1955,
nella sua qualità di Segretario Generale e legale rappresentante dell'Anci
Toscana, residente per la carica in Firenze, Viale Giovine Italia 17,
autorizzato, ai sensi dell'ar. 13 dello Statuto, approvato dall'Assemblea
Straordinaria del 13 settembre 2011 ad impegnare legalmente e
formalmente l'ente (più oltre **CENTRALE DI COMMITTENZA**);

E IL

- COMUNE DI _____ (____) - Via
_____, n.____, codice fiscale e partita IVA
n._____, rappresentato da _____
nato a _____ il _____, nella sua qualità di
_____, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale
interviene nella sua qualità di _____,
nominato con _____ e autorizzato, ai sensi
_____, ad impegnare legalmente e
formalmente l'ente (più oltre **ENTE ADERENTE**);

- l'ENTE ADERENTE conviene sulla opportunità di adottare standard procedurali ed operativi comuni con altre amministrazioni locali toscane, per garantire una gestione coordinata ed armonica della riscossione delle entrate in tutta la Toscana, salvaguardando i principi di equità, economicità e tutela del contribuente;
- l'ENTE ADERENTE ritiene inoltre che, per accrescere i livelli di riscossione attuali occorrono forme stabili di coordinamento ed un forte governo pubblico della funzione, da consolidarsi in una Rete della Riscossione Toscana, cui partecipano tutti i soggetti pubblici che, nelle varie forme previste dalla Legge, gestiscano in proprio la riscossione volontaria e coattiva;
- l'ENTE ADERENTE intende altresì individuare forme comuni di coordinamento anche per la gestione dei tributi e della riscossione volontaria, in particolare per gli ambiti in cui sono state assegnate o riattribuite potestà specifiche agli Enti Locali che necessitano di un potenziamento degli uffici e dei servizi;
- per tali ragioni, l'ENTE ADERENTE ha provveduto ad individuare, attraverso tavoli tecnici coordinati da Anci Toscana, le modalità con cui coordinare l'azione pubblica di governo della riscossione ed il complesso dei servizi che rispondono alle esigenze soprarichiamate;
- in particolare, i servizi che l'ENTE ADERENTE ritiene essenziali e che possono essere in tutto od in parte acquisiti dalle amministrazioni

afferiscono alle seguenti tematiche distinte:

- 1) Servizi di assistenza alla riscossione e di gestione del contatto con il contribuente;
- 2) Servizi per la gestione del contenzioso e per l'esecuzione forzata;
- 3) Servizi per la stampa e postalizzazione;

PREMESSO CHE

- il comma 34 dell'art. 3 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito per brevità Codice dei contratti) stabilisce che "CENTRALE DI COMMITTENZA" è «un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori».

- il comma 1° dell'art. 33 del Codice dei contratti stabilisce che «le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi»;

- il comma 1 dell'art. 45 della L.R. Toscana n. 38/2007 prevede che *al fine di realizzare una semplificazione procedurale ed una razionalizzazione della spesa per l'effettuazione di lavori e per l'appalto di forniture e servizi di interesse comune, le amministrazioni sottoscrittrici possono stipulare apposite convenzioni per l'effettuazione di un'unica procedura di gara, individuando a tale fine l'ente titolare della procedura stessa;*

ANCORA PREMESSO CHE

- il comma 25° dell'art. 3 del Codice dei contratti prevede che «25. Le

«amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti»

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- ANCI TOSCANA, quale sezione regionale dell'ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, è una associazione di enti locali;
- ANCI TOSCANA è pertanto un'amministrazione aggiudicatrice e può assumere le vesti di centrale di committenza;
- ai sensi dell'art. 3 ("Compiti, servizi e forme gestionali") del proprio Statuto la medesima ANCI TOSCANA «eroga agli Enti locali della Toscana e agli altri Enti associati servizi informativi, di comunicazione sociale e pubblica, o altri servizi rientranti nelle finalità e nei compiti istituzionali dell'Associazione, svolgendo anche la funzione di centrale di committenza. Nell'esercizio di tali attività e di quelle di cui all'art 2, comma 2, lett. E, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'associazione opera quale centrale di committenza, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. n. 163/2006, per conto dei Comuni toscani, della Città Metropolitana e degli altri associati nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali che regolano tale attività e in particolare nel rispetto dei vincoli derivanti dal d. lgs. n. 163/2006»;

RICHIAMATI

- il comma 13° dell'art. 3 del Codice dei contratti, ai sensi del quale accordo quadro «è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole

relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste»;
- l'art. 59 ("Accordi quadro") del Codice dei contratti;

OSSERVATO CHE

- al fine di supportare la funzione della riscossione, le Amministrazioni intendono provvedere alla individuazione e selezione di soggetti qualificati alla fornitura dei servizi richiesti dagli enti, nei termini previsti dalla richiamata normativa in tema di appalti pubblici, demandando ad ANCI TOSCANA l'effettuazione di un'unica procedura di gara per l'affidamento dei suddetti servizi;
- la presente convenzione potrà essere sottoscritta anche da altri Enti Locali nel rispetto degli impegni e delle forme di coordinamento richiamate nell'articolato al presente Atto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ANCI TOSCANA e l'Ente Aderente mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, in proposito, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO

1.1. La presente convenzione disciplina, ai sensi della normativa in tema di appalti pubblici ed in particolare quella in tema di appalti aggiudicati da centrali di committenza, i rapporti fra Centrale di Committenza e Ente Aderente per la gestione della gara per l'affidamento dei servizi di riscossione coattiva e volontaria così come oltre specificati.

1.2. La presente convenzione disciplina altresì le forme di coordinamento della riscossione in Toscana, al fine di adottare standard comuni relativamente alle fasi di emissione degli atti ingiuntivi, contatto con il contribuente, contenzioso e postalizzazione, nonché nel monitoraggio ed ispezione dei servizi erogati da parte degli aggiudicatari della gara sopraccitata.

ART. 2 - CENTRALE DI COMMITTENZA

2.1. Viene individuata quale centrale di committenza ANCI TOSCANA, la quale si impegna all'effettuazione della procedura di gara nell'interesse dell'ENTE ADERENTE e per le altre Amministrazioni aderenti, nei termini descritti nei successivi articoli.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

3.1. La CENTRALE DI COMMITTENZA, nelle vesti di stazione appaltante, provvede alla gestione dell'intera gara, alla predisposizione del bando e di tutti i documenti connessi (capitolato, disciplinare, documentazione tecnica, schema di contratto, etc.), nonché alla fase di completamento dei controlli ex-art. 48 del D.Lgs. 163/2006 avviati a seguito dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, nel rispetto delle prescrizioni e dei tempi per il completamento delle fasi di esecuzione della presente convenzione che lo riguardano, così come previste dal successivo articolo 5.

3.2. Nel redigere gli atti di gara, la CENTRALE DI COMMITTENZA acquisisce in modo vincolante le indicazioni sui servizi da appaltare, i criteri di affidamento e le modalità di pagamento, provenienti dal Tavolo di Coordinamento di cui all'Art. 6.

3.3. La CENTRALE DI COMMITTENZA provvede inoltre alla copertura delle spese inerenti a tutte le fasi della gara, fino alla stipula del contratto tra l'ENTE ADERENTE e il soggetto affidatario, tra cui a titolo di esempio ma non esaustivo le spese di pubblicazione del bando sulla GURI, per la pubblicazione degli atti per estratto sui quotidiani, nonché quelle relative al pagamento del contributo all'AVCP per l'assunzione del Codice Unico degli Appalti (CIG).

3.4. Successivamente alla stipula del contratto tra ENTE ADERENTE e aggiudicatario, la CENTRALE DI COMMITTENZA si impegna altresì a gestire i seguenti aspetti:

1. comunicare eventuali superamenti o diminuzioni dei volumi previsti da ciascun lotto, al fine di consentire agli enti di avere informazione sulla variazione dei prezzi. A seguito di variazione nei volumi previsti per ciascun lotto, la CENTRALE DI COMMITTENZA comunica all'ENTE ADERENTE il nuovo prezzo unitario di riferimento dei servizi;
2. pubblicazione ed aggiornamento dei servizi acquisibili e dei relativi prezzi, qualora intervengano le variazioni previste dal Capitolato;
3. variazione contrattuale riguardante i servizi previsti nella gara, a seguito di modificazioni normative che incidano sulle attività previste a carico dell'affidatario;
4. estensione del contratto a seguito di accrescimento dei volumi previsti;
5. ampliamento dei servizi previsti, nei limiti massimi di legge, qualora siano richiesti dalle Amministrazioni aderenti e siano complementari ai servizi previsti dal contratto.

Tutte le attività succitate sono previamente comunicate e concordate

nell'ambito del Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 6

ART. 4 – IMPEGNO DELL'ENTE ADERENTE

4.1. L'ENTE ADERENTE si impegna:

- a partecipare al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 6
- ad adottare gli standard procedurali sulla riscossione definiti nel tavolo di cui all'Art. 6;

- al rispetto delle prescrizioni e dei tempi di cui al successivo articolo 5.
- a adottare gli standard informatici definiti dal Tavolo di cui al successivo ART. 6, compatibilmente agli investimenti già svolti;

4.2. Successivamente alla stipula dell'accordo quadro ogni comune qualora interessato all'acquisizione dei servizi appaltati, comunica alla CENTRALE DI COMMITTENZA i volumi che intende acquistare. Ove i volumi comunicati non superino i massimi previsti dall'accordo quadro, la CENTRALE DI COMMITTENZA autorizzerà l'ENTE ADERENTE a sottoscrivere il contratto direttamente con il soggetto aggiudicatario. Ove i volumi comunicati superassero i massimi previsti dall'accordo quadro, la medesima autorizzazione sarà limitata alla parte non eccedente.

ART. 5 - PRESCRIZIONI E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE FASI DI GARA

5.1. Al fine di procedere alla pubblicazione della gara e di consentire la raccolta di eventuali integrazioni da parte dell'ENTE ADERENTE, la CENTRALE DI COMMITTENZA provvede a trasmettere entro 15 giorni

dalla sottoscrizione della presente convenzione, tutta la documentazione di gara (Bando, disciplinare, schema di contratto, documentazione varia). Qualora entro i successivi 15 giorni non provengano dall'Ente aderente segnalazioni o note sulla documentazione trasmessa, la stessa è data per tacitamente approvata.

5.2. La CENTRALE DI COMMITTENZA provvede altresì a dare comunicazione all'ENTE ADERENTE dei soggetti che abbiano già aderito o che in seguito aderiranno alla Convenzione per l'affidamento dei servizi per la riscossione volontaria e coattiva.

5.3. Le operazioni di gara, tempi e modalità di essa, nonché i criteri di aggiudicazione e le ulteriori attività di stazione appaltante (ivi comprese quelle di controllo circa il possesso dei requisiti dei soggetti concorrenti e aggiudicatari) saranno definiti dall'apposita documentazione di cui al punto 5.1.

5.4. Successivamente alla stipula dell'accordo quadro tra CENTRALE DI COMMITTENZA e i soggetti affidatari dei lotti, CENTRALE DI COMMITTENZA chiede la convocazione del Tavolo di Coordinamento al fine di illustrare l'attività svolta e l'esito della gara.

ART. 6 - Tavolo di coordinamento (c.d. "Board della Riscossione Toscana")

6.1. È istituito il Tavolo della Riscossione, cui partecipa a pieno titolo l'ENTE ADERENTE, nonché le altre amministrazioni che hanno sottoscritto con la CENTRALE DI COMMITTENZA la convenzione per l'affidamento dei servizi per la riscossione volontaria e coattiva.

6.2. Il Tavolo della Riscossione ha il compito di :

- individuare gli standard sulla riscossione da adottarsi per tutti gli enti della Toscana;

- adempiere alle attività di cui al precedente art. 5;
- segnalare eventuali criticità che, nel vigore dell'accordo quadro, si verificano per ciascuno dei servizi acquisiti e suggerire soluzioni idonee al loro superamento;
- analizzare l'aggiornamento dei servizi e dei prezzi o la previsione di ulteriori servizi complementari, al variare della normativa di riferimento o per gestire al meglio le funzioni proprie della riscossione;
- definire, coordinare ed approvare l'attività del Soggetto Attuatore di cui all'Art. 7
- definire le eventuali estensioni da apportare agli strumenti software adottati

ART. 7 – Soggetto attuatore

7.1. L'ENTE ADERENTE ritiene essenziale che le decisioni assunte nell'ambito del Tavolo della Riscossione vengano attuate prontamente sui territori e che vi sia un coordinamento competente dei soggetti aggiudicatari della gara di cui al precedente ART. 1, affinché gli standard operativi definiti dal Tavolo di cui al precedente ART. 6 vengano posti in essere e siano osservati su tutti i comuni aderenti.

7.2. Nella consapevolezza che le funzioni di coordinamento, monitoraggio ed ispezione dei servizi richiedono una regia unica di scala regionale per garantire uniformità di attuazione, l'ENTE ADERENTE ritiene che Anci Toscana sia il soggetto più idoneo ad assicurarla, in quanto rappresentativo delle singole amministrazioni e competente ad assumere la funzione di coordinamento richiamata.

7.3. L'ENTE ADERENTE demanda dunque ad un successivo atto,

l'Accordo con Anci Toscana, nel quale definire le attività ad essa delegate e gli eventuali rimborsi da riconoscere per la funzione di coordinamento assicurata.

ART. 8 - DURATA

La durata della convenzione è di mesi 48 dalla data della sua sottoscrizione.

www.AlboPretorionline.it

110114

www.AlboPretorionline.it 11/01/14